

027490



## *Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 recante il "Testo unico in materia di pensioni di guerra" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI, in particolare, gli articoli da 105 a 110 relativi alla composizione e al funzionamento delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra (ora Commissioni mediche di verifica) e della Commissione medica superiore, organismi sanitari di questo Ministero alle dirette dipendenze della Direzione generale per le pensioni di guerra (ora Direzione dei servizi del Tesoro);

VISTA la Direttiva del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 novembre 2000 relativa ai criteri per la scelta dei medici componenti le Commissioni mediche di verifica e la Commissione medica superiore;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 recante "Regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza dalle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie";

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2005 recante rimodulazione della composizione e dei criteri di funzionamento della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche di verifica;

VISTO l'art. 4, comma 1, del citato Decreto del 3 febbraio 2005 che ha attribuito alla Commissione medica superiore la competenza ad esprimere pareri medico-legali sull'attività sanitaria di competenza della Direzione dei servizi del Tesoro e delle Commissioni mediche di verifica;

VISTO l'art. 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, il quale ha disposto la soppressione delle Commissioni mediche di verifica ad eccezione di quelle ubicate nei capoluoghi di regione e nelle province a speciale autonomia;

VISTO l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha abrogato gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata nei confronti dei dipendenti pubblici ad eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

CONSIDERATE le raccomandazioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione di questo Ministero - triennio 2014/2016;

RITENUTO che occorre rideterminare i criteri di selezione dei medici, di cui alla direttiva del Ministro pro tempore del 23 novembre 2000, per adeguarli alle attuali

esigenze delle Commissioni mediche di questo Ministero e per dare applicazione alle disposizioni e ai principi contenuti nella sopracitata legge n. 190 del 2012, nonché alle raccomandazioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione di questo Ministero;

EMANA la seguente direttiva

1. Possono essere nominati componenti di una Commissione medica di verifica o della Commissione medica superiore i medici in possesso di diploma di specializzazione in almeno una delle seguenti discipline:

- medicina legale;
- medicina del lavoro;
- neurologia;
- ortopedia;
- psichiatria;
- oftalmologia;
- o.r.l.;
- cardiologia;
- geriatria;
- oncologia;
- medicina interna.

Nell'ambito delle suddette specializzazioni, costituiscono titoli di preferenza:

- l'appartenenza al ruolo degli ufficiali medici del servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo o al ruolo dei direttivi medici o dei dirigenti medici delle forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- l'appartenenza ai ruoli medico-legali degli enti previdenziali.

E' altresì valutabile il servizio eventualmente prestato presso una delle Commissioni mediche di questo Ministero.

2. Non possono far parte delle Commissioni mediche di verifica e della Commissione medica superiore i medici che si trovino in una delle seguenti posizioni:

- prestino consulenze tecniche di parte, per conto e nell'interesse di privati, attinenti all'attività del Ministero dell'economia e delle finanze;
- prestino consulenze tecniche d'ufficio nei procedimenti giudiziari nei quali il Ministero dell'economia e delle finanze figura quale legittimato passivo;
- ricoprono cariche pubbliche elettive, incarichi di governo o mandati parlamentari, svolgano incarichi politici o amministrativi presso organi o enti nazionali e/o territoriali;
- siano stati destinatari di condanne penali con sentenza passata in giudicato o siano sottoposti a processo penale in corso o a procedimenti disciplinari presso l'Ordine di appartenenza.

3. Al fine di provvedere alla nomina dei medici componenti, le Commissioni mediche di verifica e la Commissione medica superiore, la Direzione dei servizi del tesoro indice, ogni tre anni, un'apposita selezione pubblica mediante avviso pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. Di tale avviso viene data informazione alla Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri.

L'avviso di selezione deve riportare i criteri di cui al precedente punto 1 con il punteggio attribuito a ciascuno di essi. A parità di punteggio tra due o più aspiranti, prevale quello con minore età anagrafica.

4. Nel caso in cui, nel corso dei tre anni successivi all'ultima selezione effettuata, fosse necessario provvedere alla sostituzione di uno o più medici o alla nomina di ulteriori componenti delle Commissioni mediche di verifica o della Commissione medica superiore, la Direzione dei servizi del tesoro individua le professionalità occorrenti tra gli aspiranti utilmente collocati nell'ultima graduatoria approvata. Qualora tra questi non fossero reperibili le professionalità necessarie, la Direzione provvede ad indire una specifica selezione.

5. Il Direttore generale della Direzione dei servizi del tesoro stipula con ciascun medico, individuato secondo la procedura indicata ai precedenti punti 3 e 4, apposite convenzioni di durata annuale, rinnovabili per un periodo continuativo non superiore a tre anni.

Nell'ipotesi di stipula della convenzione per tre anni consecutivi con lo stesso medico, per poter procedere alla stipula di una nuova convenzione, il medico deve partecipare a una nuova procedura di selezione.

In caso di esito positivo della selezione, si procede secondo quanto previsto al primo periodo.

Non è possibile stipulare convenzioni con lo stesso medico per un periodo continuativo superiore a sei anni.

Nell'ipotesi di stipula della convenzione per sei anni consecutivi con lo stesso medico, la partecipazione a una nuova procedura di selezione è consentita solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di scadenza dell'ultima convenzione.

I medici che, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, risultino convenzionati per le esigenze delle Commissioni mediche del Ministero dell'economia e delle finanze, possono partecipare alla selezione di cui al precedente punto 3. In caso di esito positivo della selezione, il Direttore generale della Direzione dei servizi del tesoro stipula con ciascun medico una convenzione annuale rinnovabile secondo quanto previsto al primo periodo.

6. Il Direttore generale della Direzione dei servizi del tesoro, affida la funzione di Presidente della Commissione medica ad uno dei medici componenti, preferibilmente specializzato in medicina legale.

7. I Presidenti delle Commissioni mediche di verifica e il Presidente della Commissione medica superiore, ogni anno, su richiesta della Direzione dei servizi del tesoro, sono

tenuti ad esprimere giudizi relativi alle abilità professionali e all'impegno, in termini di disponibilità e di assiduità partecipativa alle sedute, dimostrati dai sanitari componenti ciascuna Commissione. Ai fini dell'eventuale rinnovo delle convenzioni stipulate con i suddetti medici, i giudizi espressi dai Presidenti sono presi in esame dalla Direzione suddetta unitamente ai dati sul lavoro dagli stessi svolto, rilevabili dal sistema informativo in uso.

8. Per la valutazione dell'attività svolta dai Presidenti delle Commissioni mediche di verifica ai fini dell'eventuale rinnovo delle convenzioni e/o della funzione di Presidente, la Direzione dei servizi del tesoro, ogni anno, si avvale delle risultanze del controllo di qualità effettuato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DM 3 febbraio 2005, dalla Commissione medica superiore sui verbali emessi da ciascuna Commissione medica di verifica e dei dati rilevabili dal sistema informativo in uso.

9. Per la valutazione dell'attività svolta dal Presidente e dai membri della Commissione medica superiore, il Direttore generale della Direzione dei servizi del tesoro all'atto dell'eventuale rinnovo della funzione di Presidente e/o della convenzione annuale, valuta le capacità organizzative dagli stessi dimostrate, nonché i risultati dell'attività della Commissione medesima in termini di numero di verbali esaminati e di valutazioni medico-legali effettuate in sede di controllo di qualità.

10. La presente direttiva troverà applicazione a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della stessa sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze. E' fatta salva l'efficacia delle convenzioni in essere a tale data fino alla loro naturale scadenza.

11. La presente direttiva non prevede nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Sarà inviata agli organi di controllo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Roma, 06 MAR. 2015



Pier Carlo Padoan